

Regime fiscale di favore per i c.d. “lavoratori impatriati” (art. 16, d.lgs. 14 settembre 2015 n. 147)

Nell’ottica di favorire il rientro dei “cervelli” dall’estero all’Italia, sono state introdotte delle norme, anche di carattere strutturale e non transitorio, tra queste la disposizione di cui all’art. 16, d.lgs. 14 settembre 2015 n. 147, la quale disciplina la posizione dei c.d. “*lavoratori impatriati*”, la quale può trovare applicazione del caso sottoposto a valutazione.

La norma deve essere letta congiuntamente alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 23 maggio 2017 n. 17/E.

Nel merito, la normativa prevede un’agevolazione fiscale rappresentata dall’abbattimento del 50% della base imponibile reddituale, sia con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, che di lavoro autonomo.

L’agevolazione decorre dall’anno del trasferimento della residenza e per i quattro periodi successivi. Ad esempio, se la persona fisica si trasferisce nel 2018, potrà godere dell’agevolazione per gli anni solari 2018, 2019, 2020, 2021, 2022).

Sono soggetti beneficiari della disciplina i laureati, manager, lavoratori con alta qualificazione (anche se lavoratori autonomi), che abbiano svolto per almeno 24 mesi attività di studio o di lavoro all’estero.

Presupposto essenziale per la fruizione dell’agevolazione è, come detto, il trasferimento della **residenza** da parte della persona fisica in Italia. La norma presuppone sotto questo profilo l’instaurazione di un collegamento sostanziale con il territorio dello Stato che implichi un’interazione effettiva con la realtà italiana (Circolare 23 maggio 2017 n. 17/E). Affinché la residenza sia valida ai fini fiscali, è necessario altresì che la persona fisica sia iscritta nelle anagrafi della popolazione residente per almeno 183/184 giorni o hanno nel territorio dello Stato sia il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (condizioni tra loro alternative).

Se il soggetto non si è mai cancellato da tale registro, questa è causa ostativa alla fruizione dell’agevolazione. Può essere data tuttavia la prova contraria per superare la presunzione legale (Circolare 23 maggio 2017 n. 17/E).

Per essere considerato fiscalmente residente in Italia, il trasferimento deve avvenire prima del 2 luglio dell’anno. Per poter accedere all’agevolazione nell’anno 2018, la residenza dovrà essere trasferita prima di tale data.

Inoltre, l’art. 16 richiede che il trasferimento avvenga entro tre mesi dall’inizio dell’attività. L’inizio dell’attività si presume alla data da cui decorrono l’obbligo della prestazione (per il lavoratore dipendente) e della remunerazione.

Non rileva ai fini della disciplina il rientro in Italia del lavoratore che era in distacco, in quanto in questo caso il rientro rappresenta la mera esecuzione di una clausola contrattuale.

Le ulteriori condizioni che devono essere rispettate per accedere al beneficio sono:

- non essere stato residente in Italia nei **cinque esercizi precedenti** al trasferimento;
- l'impegno a **mantenere la residenza in Italia per almeno due anni**;
- l'attività lavorativa verrà svolta prevalentemente in Italia;
- l'attività lavorativa sarà svolta **presso un'impresa residente in Italia o una società a questa collegata** (condizione operativa solo per i lavoratori dipendenti);
- il lavoratore deve svolgere un ruolo direttivo o comunque essere in possesso di una elevata specializzazione o qualificazione (comma 1, art. 16), oppure deve essere un soggetto laureato che abbia svolto attività di lavoro o di studio all'estero per almeno 24 mesi (comma 2, art. 16) .

Al fine di accedere al regime agevolato è necessario esercitare l'**opzione**, mediante presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro¹ che dovrà contenere: generalità del contribuente, codice fiscale, indicazione dell'attuale residenza in Italia risultante da certificato; impegno a comunicare ogni variazione di residenza o del domicilio.

Per ulteriori approfondimenti si invita a contattare lo Studio.

Perugia, 3 maggio 2018

¹ In base al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 2017/64188, punto n. 1.4, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non possa riconoscerla, il contribuente può comunque fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi.